

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00828/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 828 del 2025, proposto dai sigg.ri Silvia Emaldi, Carla Garozzo e Martino Munarini, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Ministero dell'Istruzione e del Merito; il Ministero dell'Economia e delle Finanze; il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il P.N.R.R.; la Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentanti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria *ex lege* in Venezia, San Marco n. 63;

***nei confronti***

del sig. Davide Mezzavilla, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Sartorato e Francesca Francescutti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Guido Sartorato in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 15;

del sig. Mattia Ghinelli, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

-del decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. Veneto n. 1496 del 30.04.2025, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito regionali del concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'assunzione del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A008, di cui al decreto ministeriale n. 205/ 2023;

-di tutti gli atti connessi e/o presupposti, ivi comprese le valutazioni fatte dalla Commissione giudicatrice, i relativi verbali di concorso, le griglie di valutazione delle prove, la determina di nomina della Commissione giudicatrice, il bando, i DDMM n. 205/2023, n. 158/2024 e n. 236/2021, i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17.1.2024 e n. 90 del 18 gennaio 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, anche alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria disposta da questo Tribunale con ordinanza n. 894 del 6 giugno 2025 e delle contraddizioni segnalate in udienza dal legale delle ricorrenti, acquisire chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento della prova pratica per la classe di concorso A008 discipline geometriche, architettura, *design* d'arredamento e dell'industria, scenotecnica, chiarendo in particolare il punto se essa sia stata espletata in forma scritta e con quali prescrizioni, anche eventualmente indicate in sede di svolgimento della detta prova, a garanzia dell'anonimato, non essendo esse evincibili dalle indicazioni operative depositate in giudizio dall'Amministrazione;

Ritenuto che ai predetti chiarimenti siano tenuti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Belluno e la Commissione Giudicatrice del concorso in

questione, mediante il deposito nel fascicolo telematico di una relazione corredata della pertinente documentazione entro il termine del 1°.9.2025, ad ore 12.00;

Ritenuto, altresì, che vada disposta l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria per la classe di concorso A008 per le regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, e che parte ricorrente vada autorizzata a provvedervi "per pubblici proclami" mediante la pubblicazione del ricorso e degli estremi della presente ordinanza sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, da eseguirsi nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della presente decisione; entro l'ulteriore termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalle anzidette formalità si dovrà inoltre provvedere al deposito in giudizio della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto di rinviare l'esame della domanda cautelare all'udienza camerale del 4.9.2025, ove verrà deciso anche il regime delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare all'udienza camerale del 4.9.2025.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Massimo Zampicinini, Referendario

Francesco Avino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Avino**

**IL PRESIDENTE**  
**Ida Raiola**

## IL SEGRETARIO